

Allegato "B" ai numeri 18268/11183

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o CTS), una fondazione denominata "Fondazione Gruppo Abele - Ente del Terzo Settore" o brevemente "Fondazione Gruppo Abele - ETS" (più oltre la "Fondazione").

Solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore " o l'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino, all'indirizzo comunicato dal Consiglio di Amministrazione agli uffici competenti.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ciò non richiederà una formale variazione del presente Statuto.

La Fondazione potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 3 - Scopo - finalità - attività

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito dei predetti settori la Fondazione opera:

a) nel campo del disagio sociale, svolgendo un'azione concreta di accompagnamento psico-educativo per l'affermazione della dignità umana e dei diritti dell'individuo, anche con sostegni o erogazioni in denaro o in natura, in favore di persone, adulti, giovani e minori, svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, che si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili per disturbi da uso di sostanze psicoattive o altre forme di dipendenze comportamentali, patologie legate al virus HIV, disagio psichico, carcerazione, violenza domestica e di genere, tratta delle persone, vulnerabilità sociale, discriminazioni ed emarginazioni subite per il proprio orientamento sessuale, identità di genere, credo religioso, appartenenza a gruppi sociali o etnici, stato di rifugiati e/o richiedenti asilo e di migrazione indotta, e di quanti vivono in stato di disagio e/o bisogno, ed a favorirne l'autonomia ed il reinserimento sociale;

b) in campo culturale, con lo scopo di promuovere solidarietà, cultura del rispetto e della responsabilità per il bene comune e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, svolgendo azioni di sensibilizzazione, documentazione, ricerca, informazione e formazione.

A tal fine, la Fondazione si propone di:

1. accompagnare tali persone, anche con specifiche e diversificate attività educative, di accoglienza, di formazione e di avvio al lavoro e, più in generale di aiuto, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici a livello nazionale, europeo e internazionale;
2. mettere in atto tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni che favoriscano una compiuta inclusione sociale;
3. stimolare le strutture politiche e sociali competenti affinché operino scelte volte a promuovere la dignità ed i diritti di tutte le persone soprattutto di coloro che sono state rese più fragili e svantaggiate;
4. sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso specifiche iniziative culturali ed editoriali, sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e delle politiche sociali ai fini di una più incisiva opera di educazione e prevenzione;
5. istituire centri di documentazione, studi e ricerche, archivi e biblioteche;
6. contribuire, con iniziative varie, allo sviluppo e alla messa in rete di tutte le risorse potenziali presenti nelle persone, nelle famiglie, nei gruppi informali e nelle comunità territoriali che sono a contatto con realtà di disagio ed emarginazione, affinché il contesto sociale sia impegnato nella risoluzione dei problemi e ne sappia prevenire l'insorgere per promuovere comunità educative e solidali capaci di generare azioni di prevenzione, di promozione della salute e del benessere, di giustizia sociale;
7. promuovere e organizzare attività e corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, studenti, operatori socio-sanitari, socio-assistenziali, forze dell'ordine, organizzazioni sindacali e imprenditoriali e per chiunque intenda impegnarsi sui temi dell'educazione, delle dipendenze, della devianza, dell'emarginazione sociale, sulle questioni di genere, sulle discriminazioni sociali e più in generale per la crescita di una cultura della legalità, della responsabilità, della cittadinanza, della partecipazione, della solidarietà globale cioè nazionale e internazionale, della non violenza, della giustizia sociale, della mediazione sociale e dei conflitti, della tutela dell'ambiente;
8. promuovere e sostenere iniziative di servizio civile, di promozione sociale e di volontariato civico, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della responsabilità collettiva;
9. contrastare la violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
10. promuovere o partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale;
11. impegnarsi per la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti umani, civili, sociali e politici, di formazione e di ricerca scientifica in materia giuridica compresa la costituzione di parte civile nei processi penali, civili ed amministrativi in sede nazionale, di Unione Europea e internazionale in genere e stimolare le strutture politiche e sociali competenti, affinché operino scelte volte a combattere l'emarginazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

- a) prestare garanzie nei confronti degli istituti di credito esclusivamente a

favore delle cooperative costituenti il Consorzio Abele Lavoro e delle società delle quali la Fondazione possiede la maggioranza del capitale sociale;

b) richiedere mutui e/o finanziamenti a medio/lungo termine presso istituti di credito purché finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali e statutari;

c) promuovere la costituzione e partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative sociali e non, comitati, coordinamenti e federazioni nonché società di ogni tipo aventi finalità coerenti con gli scopi della Fondazione;

d) promuovere la costituzione e gestire comunità di accoglienza, enti ausiliari, attività di lavoro risocializzanti o socialmente utili, istituire borse lavoro, erogare sussidi;

e) organizzare manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Volontari e lavoro retribuito

La Fondazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da volontari per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Art. 5 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il proprio funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio costituito:

- a. da contributi dei privati, erogazioni liberali e lasciti diversi;
- b. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Fondazione;
- d. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- e. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- f. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g. altre entrate compatibili con le finalità sociali della Fondazione;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
- i. da beni immobili e mobili che le pervengono a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere e alla loro destinazione, la Fondazione osserva i principi di responsabile, sana e prudente gestione, di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza, con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 7 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della Fondazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - la Fondazione approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

La Fondazione redige e cura i libri sociali e contabili previsti dalla normativa generale con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ciascun componente il Comitato dei Saggi ed ogni Consigliere hanno diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, che ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede della Fondazione, o presso diverso luogo di conservazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Utili/Avanzi di gestione

La Fondazione non ha scopo di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 9 - Comitato dei Saggi

Al Comitato dei Saggi compete la nomina e la eventuale revoca degli Organi della Fondazione di cui al successivo articolo 10.

Il Comitato dei Saggi è costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri nominati in sede di trasformazione dalla precedente forma di associazione.

I membri del Comitato dei Saggi cessano di farne parte a seguito di dimissioni o del compimento del 75° anno di età, salvo deroga motivata al momento della nomina che non può essere superiore a tre esercizi; gli stessi non possono ricoprire cariche o far parte di organi della Fondazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano a don Pio Luigi CIOTTI.

In caso di cessazione di uno dei suoi componenti, il Comitato dei Saggi provvede, qualora ritenuto opportuno, alla sostituzione del medesimo, nel rispetto del numero minimo di cui sopra.

Inoltre, il Comitato può aumentare, nel rispetto del numero massimo di cui sopra, il numero dei suoi componenti anche ammettendo soggetti non persone fisiche che in tal caso devono farsi rappresentare da una persona fisica.

Tutte le delibere del Comitato dei Saggi devono essere assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore/i legale dei conti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato dei Saggi all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione o successivamente.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Lo stesso esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative delibere ed assume comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Comitato dei Saggi all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione o successivamente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, la rappresentanza istituzionale spetta al Vice Presidente.

In caso di assenza temporanea del Presidente, il Direttore/i lo sostituisce/cono anche con poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 14 (quattordici) membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, tutti nominati dal Comitato dei Saggi.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per la restante parte del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice Presidente oppure di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri al loro domicilio almeno dieci giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche con semplice preavviso di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente statuto o la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale che viene

sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, senza la necessità che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) redige ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e il bilancio preventivo;
- b) predispone eventuali regolamenti per la destinazione di somme o di beni;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti;
- d) dispone il più sicuro o conveniente impiego del patrimonio deliberando in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite a favore dei soggetti ai quali è diretta l'attività della Fondazione;
- e) provvede alla determinazione degli eventuali rimborsi spese;
- f) nomina l'eventuale Segretario, determinandone i compiti e la retribuzione, e provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente e all'affidamento di incarichi a personale esterno;
- g) nomina l'eventuale Tesoriere, il quale segue gli adempimenti contabili, amministrativi e finanziari;
- h) nomina i componenti di eventuali Comitati scegliendoli fra persone di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione;
- i) conferisce poteri al Presidente;
- j) nomina il Direttore/i stabilendone il compenso/i e la durata in carica oltre ai relativi poteri;
- k) determina, con il parere favorevole dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, eventuali compensi per attività effettivamente prestate da Consiglieri, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legislazione di tempo in tempo vigente;
- l) delibera l'istituzione, la modifica e la soppressione di filiali, succursali e uffici in genere;
- m) delibera le modifiche del presente statuto e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
- n) provvede ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 16 - Il Direttore/i

Con nomina del Consiglio di Amministrazione viene nominato/i il Direttore/i. Il Consiglio di Amministrazione delega parte dei suoi compiti e delle sue funzioni alla figura di un singolo Direttore o a più figure di Direttori. In tal caso acquisisce/cono la rappresentanza legale connessa alle funzioni e compiti ad esso/i delegati stabilendone il compenso e la durata in carica oltre ai relativi poteri.

In caso di assenza temporanea del Presidente, il Direttore/i lo sostituisce/cono anche con poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 17 - L'Organo di Controllo e la revisione legale

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Comitato dei

Saggi. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Le riunioni dell'Organo di controllo, convocate dal Presidente dell'Organo, possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 19.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dal Comitato dei Saggi. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

E' formato in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

Art. 18 - Eventuali compensi per le cariche sociali

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere non comportano alcun emolumento, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese e/o compensi per le attività effettivamente prestate, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legislazione di tempo in tempo vigente.

Art. 19 - Riunioni in videoconferenza

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Art. 20 - Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Visto per inserzione.

Torino, ventisei novembre duemilaventicinque

F.ti: Pio Luigi CIOTTI

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO